

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e in particolare:

- l'articolo 19-bis, che individua le modalità per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi del medesimo testo unico, stabilendo che l'invio mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ha valore di notificazione;
- l'articolo 23, comma 4, che stabilisce le condizioni per autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti, di capacità inferiore a 400 metri cubi, e dei depositi commerciali di altri prodotti energetici, di capacità inferiore a 10.000 metri cubi, prevedendo, in particolare, alla lettera a), che il deposito debba effettuare forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
- l'articolo 23, comma 12, come modificato dall'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli:
- verifica la permanenza delle condizioni di cui al predetto comma 4 dell'articolo 23 e, nel caso le stesse non possano ritenersi sussistenti, sospende l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, disponendo, in mancanza, la revoca dell'autorizzazione;
- su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto, subordinatamente alla prestazione di un'apposita garanzia, di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorsi i quali, senza che risultino ripristinate le condizioni di cui al medesimo articolo 23, comma 4, l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale è revocata;



VISTO l'articolo 23, comma 12, sesto periodo, del predetto testo unico delle accise, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al medesimo comma 12, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia prevista per la predetta prosecuzione dell'attività in regime di deposito fiscale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che la ratio sottesa all'intervento di modifica dell'articolo 23, comma 12, del testo unico, ad opera del predetto articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, consiste nella necessità di integrare la disciplina inerente l'operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un'alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione che dia una concreta possibilità, agli esercenti di tali depositi, di riuscire effettivamente a ripristinare le condizioni richieste dal predetto articolo 23, comma 4 e, in particolare, quella attinente alla soglia del trenta per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

CONSIDERATO che la possibilità di esercitare, in via transitoria, l'attività in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell'autorizzazione, debba essere concessa, per uniformità di trattamento, anche ai depositari autorizzati che siano stati destinatari, nel periodo che decorre dalla data di entrata in vigore dell'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e fino alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale e la cui attività in regime di deposito fiscale risulta ancora sospesa alla medesima data di pubblicazione;

CONSIDERATO, altresì, che la possibilità di proseguire, in via transitoria, l'attività in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell'autorizzazione, debba essere concessa, sempre per uniformità di trattamento, anche agli esercenti dei depositi fiscali ai quali sia stato comunicato, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvio del procedimento della sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale



prevista dall'articolo 23, comma 12, primo periodo, del testo unico delle accise n. 504 del 1995 e che alla medesima data operino ancora in regime di deposito fiscale;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità attuative dell'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", con particolare riguardo a quelle relative alla prestazione della garanzia ivi prevista, quale condizione per la prosecuzione in via transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale in assenza delle condizioni previste dall'articolo 23, comma 4, del medesimo testo unico.

Art. 2

Disposizioni per il procedimento di sospensione e per la prosecuzione transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale

- 1. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, d'ora in avanti indicato come Ufficio competente, verifica annualmente la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale sulla base dei dati rilevabili dalle contabilità presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall'esercente il medesimo deposito; qualora riscontri l'insussistenza delle suddette condizioni, il medesimo Ufficio comunica all'esercente il deposito stesso, d'ora in avanti indicato come esercente, l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.
- 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio competente indica, in particolare, gli elementi che hanno determinato il venir meno delle condizioni di cui al medesimo comma 1 e specifica, altresì, che l'esercente può presentare l'istanza di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico, per richiedere, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della medesima comunicazione, la prosecuzione transitoria, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla predetta notifica, dell'attività in regime di deposito fiscale, che è subordinata alla prestazione, con le modalità di cui all'articolo 3,



della garanzia di cui al medesimo articolo 23, comma 12, il cui importo è indicato nella comunicazione di cui al presente comma.

- 3. L'esercente può presentare entro venti giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1, memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico che l'Ufficio competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento di cui trattasi.
- 4. Trascorso il termine di venti giorni di cui al comma 3 senza che l'esercente abbia prodotto memorie scritte, documenti o altri elementi ritenuti dall'Ufficio competente idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico, il medesimo Ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, dandone comunicazione all'esercente medesimo; qualora l'esercente abbia presentato l'istanza di cui al comma 2 nel termine previsto dal medesimo comma 2, l'efficacia del predetto provvedimento di sospensione è subordinata alla mancata costituzione, con le modalità previste dall'articolo 3 ed entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica della predetta comunicazione, della garanzia di cui al comma 2. Nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga invece che le memorie, i documenti e gli elementi prodotti dall'esercente ai sensi del comma 3 siano idonei a comprovare la sussistenza delle predette condizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico, il medesimo Ufficio archivia il procedimento di sospensione avviato ai sensi del comma 1, dandone comunicazione all'esercente.
- 5. Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di dieci giorni previsto dal comma 4, l'Ufficio competente comunica all'esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l'attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1. Qualora invece la garanzia sia stata costituita, entro il termine di dieci giorni previsto dal comma 4, nell'importo determinato nella comunicazione di cui al comma 2 ma con modalità difformi da quelle di cui all'articolo 3, l'Ufficio competente comunica all'esercente che lo stesso può, entro 5 giorni dalla notifica di tale comunicazione, rendere la garanzia conforme a quanto previsto dal predetto articolo 3. Trascorso il predetto termine di 5 giorni senza che l'esercente provveda a rendere conforme la garanzia, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale di cui al comma 3 diviene efficace; nel caso in cui, invece, l'esercente ha provveduto a rendere conforme la garanzia, non essendosi



verificata la condizione per l'efficacia del provvedimento di sospensione adottato ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente comunica all'esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l'attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 3

Costituzione, durata e adeguamento della garanzia

- 1. L'importo della garanzia di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico è determinato dall'Ufficio competente nella misura del cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, quali rilevano dalle contabilità di cui al medesimo articolo 2, comma 1, inerenti alle immissioni in consumo dei medesimi prodotti. La stessa garanzia è prestata dall'esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale ed ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
- 2. In ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell'attività consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la garanzia di cui al comma 1 deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; a tal fine, qualora sia necessario, l'esercente adegua la garanzia in modo che la stessa risulti sempre conforme alla misura di cui al presente comma. La garanzia è adeguata in denaro o in titoli di Stato al valore nominale e l'esercente provvede a comunicare all'Ufficio competente ogni avvenuto adeguamento della stessa entro il primo giorno lavorativo successivo.
- 3. L'Ufficio competente, in ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell'attività consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, verifica la conformità della garanzia prestata a quanto previsto dal comma 2 e, in caso contrario, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.

Art. 4

Revoca dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale

1. L'Ufficio competente, qualora al termine del periodo di sospensione inerente a uno dei casi previsti dal presente decreto verifica il mancato ripristino delle condizioni previste dall'articolo 23,



comma 4, lett. a) e b), del testo unico, revoca l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo Ufficio verifica, invece, il ripristino delle suddette condizioni, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell'esercente.

2. Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione in via transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 5, comma 3, l'Ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, revoca, ai sensi dell'articolo 23, comma 12, quinto periodo, del testo unico, l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; il medesimo Ufficio, nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione verifica, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvede a darne comunicazione all'esercente.

Art. 5

Disposizioni transitorie

- 1. In fase di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, l'Ufficio competente procede all'individuazione:
- a) degli esercenti destinatari, nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e la data di pubblicazione del presente decreto, di un provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 12, primo periodo, del testo unico, la cui attività in regime di deposito fiscale, alla predetta data di pubblicazione, risulta ancora sospesa;
- b) degli esercenti ai quali è stato comunicato, entro la data di pubblicazione del presente decreto, l'avvio del procedimento della sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale prevista dall'articolo 23, comma 12, primo periodo, del testo unico e che alla predetta data operino ancora in regime di deposito fiscale.
- 2. L'Ufficio competente comunica agli esercenti di cui al comma 1 che gli stessi possono presentare l'istanza di cui all'articolo 23, comma 12 del testo unico, per richiedere, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della medesima comunicazione, di potere esercitare, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla predetta notifica, l'attività in regime di deposito fiscale,



subordinatamente alla prestazione, con le modalità di cui all'articolo 3, della garanzia di cui al medesimo articolo 23, comma 12, il cui importo è indicato nella comunicazione di cui al presente comma. Tale importo è determinato dall'Ufficio competente nella misura del cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale:

- a) nel mese solare precedente a quello di adozione del provvedimento di sospensione, per gli esercenti di cui al comma 1, lett. a);
- b) nel mese solare precedente a quello della comunicazione di cui al presente comma, per gli esercenti di cui al comma 1, lett. b).
- 3. L'esercente di cui al comma 1, lett. a) che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2 allega all'istanza la documentazione relativa all'avvenuta costituzione, con le modalità di cui all'articolo 3, della garanzia di cui al predetto comma 2, lett. a). L'Ufficio competente, riscontrata la regolare costituzione della garanzia, comunica al predetto esercente di cui al comma 1, lett. a) che gli è consentito di svolgere l'attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2, revocando il provvedimento di sospensione già adottato.
- 4. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia stata costituita dall'esercente di cui al comma 1, lett. a), nell'importo determinato nella comunicazione di cui al comma 2 ma con modalità difformi da quelle di cui all'articolo 3, l'Ufficio competente comunica al medesimo esercente che lo stesso può, entro 5 giorni dalla notifica della medesima comunicazione, rendere la garanzia conforme a quanto previsto dal predetto articolo 3. Trascorso il predetto termine di 5 giorni senza che l'esercente provveda a rendere conforme la garanzia, il medesimo Ufficio comunica all'esercente di cui al comma 1, lett. a) che non sussistono i presupposti per consentire l'esercizio in via transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale; nel caso in cui, invece, l'esercente ha provveduto a rendere conforme la garanzia, l'Ufficio competente comunica al medesimo esercente che gli è consentito di esercitare in via transitoria l'attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1 revocando il provvedimento di sospensione già adottato.
- 5. Per gli esercenti di cui al comma 1, lett. b), trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2, fermo restando che il termine di venti giorni stabilito dall'articolo 2,



comma 3, per la presentazione delle memorie e documenti ivi previsti, qualora l'esercente non abbia già esercitato tale diritto, decorrono dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

6. In ciascuno dei dodici mesi di esercizio in via transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale l'Ufficio competente verifica, per gli esercenti di cui al comma 1, la conformità della garanzia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e, nel caso in cui riscontri l'inadeguatezza della medesima garanzia, adotta nei confronti dei medesimi esercenti il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.

Art. 6

Disposizioni finali

- 1. Le comunicazioni, previste dal presente decreto, da parte dell'Ufficio competente agli esercenti sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico; la trasmissione, da parte dell'esercente all'Ufficio competente, di ogni comunicazione, istanza, documento, memoria o altro elemento comunque denominato, previsti dal presente decreto, è effettuata esclusivamente mediante la posta elettronica certificata.
- 2. Nel caso in cui l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale venga sospesa in relazione ad uno dei casi previsti dal presente decreto oppure la stessa venga revocata ai sensi dell'articolo 4, l'esercente può presentare istanza per il rilascio della licenza di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico; in tal caso l'Ufficio competente, ricorrendone le condizioni, provvede a rilasciare la predetta licenza.
- 3. L'Ufficio competente informa i reparti del Corpo della Guardia di finanza, competenti per territorio, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto.

Art. 7

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

On. Prof. Maurizio Leo

